

NOVITA' ED ISTRUZIONI MODELLO IVA2024 ANNO 2023

Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte nel modello della dichiarazione IVA 2024 anno 2023:

FRONTESPIZIO

Nel riquadro **“Firma della dichiarazione”**, come l'anno scorso, è stata prevista la casella **“Esonero dell'apposizione del visto di conformità”** per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che sulla base delle relative risultanze hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a:

- 8 per il periodo d'imposta 2022.
- 8,5 ottenuto dalla media dei punteggi ISA per il 2021 - 2022.

Di conseguenza potranno beneficiare:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito relativamente all'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per un importo non superiore a 20.000 euro annui.

QUADRO VA

E' stato eliminato il **rigo VA16** riservato ai soggetti che avevano usufruito della sospensione dei versamenti per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

QUADRO VE

E' stata eliminata la percentuale di compensazione del 9,5% ed **introdotto la nuova percentuale di compensazione del 7%**.

QUADRO VF

Le modifiche apportate al quadro VE relativamente alle percentuali di compensazione, sono ste apportate anche al quadro VF.

Inoltre è stato **eliminato il rigo VF34 campo 9**, riservato alle operazioni esenti ex art. 1, commi 452 e 453, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.

QUADRO CS

E' stato eliminato il quadro CS, riservato ai contribuenti tenuti al versamento del contributo straordinario, c.d. **“extraprofitti”**, previsto dall'art. 37, DL n. 21/2022, c.d. **“Decreto Ucraina”**.

QUADRO VO

Al **rigo VO36**, riservato alle imprese agricole esercenti anche l'attività oleoturistica, è stata inserita la **nuova casella 2 “Revoca”** utilizzabile per comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

Compensazione crediti IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2023 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2024 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2023, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all'art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

Precisamente:

- per i soggetti che effettuano la compensazione "orizzontalmente" di crediti IVA vige l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel o Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato;
- la **compensazione nel modello F24** dei crediti IVA di importo **non superiore a € 5.000,00 annui** può essere "libera" e l'utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 01/01/2023 senza alcun obbligo;
- l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad € 5.000,00 annui** comporta, oltre alla presentazione della dichiarazione, l'**obbligo** che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l'**apposizione del visto di conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti). Il credito IVA, è utilizzabile in F24 a partire da decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- come l'anno scorso si ha l'esonero dell'apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che hanno ottenuto determinate risultanze di affidabilità fiscale. Sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro ai sensi dell'art. 9-bis, c. 11, lett. a) e b) D.L. 50/2017;
- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni "verticali", cioè quelle delle liquidazioni "IVA da IVA", anche se superano le soglie sopra indicate.

Limite delle compensazioni fissato a due milioni

In considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, **per il solo anno 2020**, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, era stato **elevato a 1 milione di euro**, dall'articolo 147, comma 1 D.L. 34/2020.

Mentre per il **solo anno 2021**, tale limite era stato **raddoppiato a 2 milioni di euro** dall'articolo 22, comma 1, D.L. 73/2021.

Dopo questi provvedimenti la soglia di compensazione sarebbe dovuta rientrare a 700.000 euro dal 1° gennaio 2022 ma, **con la Legge di bilancio 2022, è stata disposta la stabilizzazione del limite a 2 milioni di euro**: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro (articolo 1, comma 72, L. 234/2021)."

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 2.000.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Si evidenzia, infine, come **tale limite non operi con riferimento all'utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali.**

Lo stesso limite di compensazione **non si applica ai crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione scientifica** (articolo 1, comma 204, L. 160/2019).

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro.**

Per l'Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell'importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc....

Non c'è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento o sia stata accettata la rottamazione dei ruoli e si è in regola con i pagamenti. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Si prevede che a decorrere dal 01.07.2024, scatta il divieto di compensazione nel modello F24, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di:

- diciotto rate per piani di rateazione in essere all' 8 marzo 2020,
- dieci rate per piani di rateazione concessi dopo l' 8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
- cinque rate per piani di rateazione presentati a partire dal 1° gennaio 2022,
- otto rate per piani di rateazione presentati a partire dal 16 luglio 2022,

anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).

I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio devono restituire firmata la dichiarazione che segue:

Carta intestata azienda

Ditta

Spett.le

Studio Mantovani & Associati s.s.

Via Acerbi, 35

46100 Mantova (MN)

Oggetto: compensazione dei crediti erariali.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____, in qualità di _____ dell'azienda _____, autorizza

lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, **attestando** che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00; inoltre

esonera espressamente

lo Studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostative.

Data _____

Firma _____

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso L'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese, quindi è opportuno acquisire l'indicazione esatta dell'importo dall'Agente della Riscossione.

Si fa presente che le aziende che hanno le credenziali Fisconline/ENTRATEL o le persone fisiche/ditte individuali che hanno le credenziali SPID possono accedere autonomamente al sito dell'Agenzia Entrate Riscossione per poter verificare la propria posizione.

Nel caso non fosse possibile verificare autonomamente la posizione si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto della posizione.

Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione all'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani